



Regione Lombardia


**Giunta Regionale
Direzione Generale Territorio e Urbanistica
Il Direttore Generale**

Milano, 27 APR. 2009

Prot. n. ZI.2009.000 8483

DF/RO

Provincia di Sondrio
Protocollo Generale
n. 0016143 del 30/04/2009
Classificazione: 09.05 2009/7



Provincia di Bergamo Settore
Pianificazione Territoriale
e Urbanistica
Dirigente Arch. G. Epinati
Via Sora, 4
24121 Bergamo

Provincia di Brescia
Settore Territorio
Dirigente Ing. C. Bertocchi
Via Milano, 13
25121 Brescia

Provincia di Como
Settore Territorio
Dirigente Arch. G. Cosenza
Via Borgovico, 148
22100 Como

Provincia di Cremona
Settore Programmazione
Territoriale
Dirigente Arch. M. Rossi
Via Dante, 134
26100 Cremona

Provincia di Lecco
Settore Territorio e Trasporti
Dirigente Arch. E. Crimella
Corso Matteotti, 3
23900 Lecco

Provincia di Lodi
Settore Territorio
Dirigente Arch. S. Garilli
Via Achille Grandi, 6
20075 Lodi

Provincia di Mantova
Settore Pianificazione Territoriale
Dirigente Arch. G. Redolfi
Via Principe Amedeo, 30
46100 Mantova

Spett. Provincia di Milano
Settore Territorio
Dirigente Arch. R. Parma
Viale Piceno, 61
20100 Milano

Spett. Provincia di Pavia
Settore Territorio
Dirigente Arch. V. Fontana
Piazza Italia, 2
27100 Pavia

Spett. Provincia di Sondrio
Settore Territorio
Dirigente Dott. I. Rizzi
Via XXV Aprile,
23100 Sondrio

Spett. Provincia di Varese
Settore Tutela Ambientale
Dirigente Arch. S. Landonio
Piazza Libertà, 1
21100 Varese



Oggetto: Indicazioni operative sulla verifica della componente geologica dei P.G.T. da parte delle Province.

Con riferimento alla componente geologica dei Piani di Governo del Territorio, si sono riscontrate alcune difformità di comportamento nel corso della valutazione di compatibilità con il P.T.C.P. da parte delle Amministrazioni Provinciali. Si forniscono pertanto le seguenti precisazioni e indicazioni operative, al fine di meglio coordinare l'attività istruttoria delle Province e della Regione

Studio Geologico del territorio Comunale

Il Documento di Piano del P.G.T. deve contenere, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a) della l.r. 12/2005, lo studio geologico del territorio comunale; il Piano delle Regole deve contenere, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera b), come definito dalle d.g.r. 8/1566/2005 e 8/7374/2008, le cartografie di sintesi, dei vincoli, della fattibilità geologica e del quadro del dissesto (se presente), nonché le relative prescrizioni.

Lo studio geologico deve essere completo di tutti gli elaborati richiesti dai criteri della d.g.r. 8/7374 (comprensivo di eventuali studi idraulici e di approfondimento sullo stato del dissesto P.A.I.), e non può essere costituito dai soli aggiornamenti effettuati ai sensi della d.g.r. stessa, in quanto con l'approvazione definitiva dei P.G.T., l'azione urbanistica pregressa dei Comuni (ivi compresa la cogenza degli studi geologici precedentemente approvati) risulta di fatto azzerata.

Le Province effettuano la verifica di compatibilità del P.G.T. con il proprio P.T.C.P., ai sensi dell'art. 13, comma 5, anche relativamente alla componente geologica.

Qualora l'analisi della documentazione costituente la componente geologica dei P.G.T. evidenzia difformità rispetto a quanto sopra riportato, sia dal punto di vista dei contenuti sia da quello amministrativo, le Province dovranno comportarsi come segue:

- nel caso il P.G.T. contenga solo l'aggiornamento, ai sensi della l.r. 12/2005, dello studio geologico già in precedenza recepito nel P.R.G., dovrà essere segnalata la necessità di ricomprendere l'intero studio all'interno del P.G.T. stesso in sede di approvazione definitiva da parte del Comune;
- nel caso lo studio geologico, pur completo, non risulti correttamente inserito fra gli elementi costitutivi del P.G.T., deve essere segnalata la necessità di un'esatta collocazione degli elaborati nella struttura del P.G.T., affinché il Comune vi possa provvedere in sede di approvazione definitiva del P.G.T.;
- nel caso di assenza dello studio geologico, il P.G.T. non è conforme alla l.r. 12/2005; la Provincia comunicherà tempestivamente al Comune che non può essere effettuata la verifica di compatibilità con il P.T.C.P. In tal caso il P.G.T. non può essere approvato e dovrà essere riadottato, ricomprendendo lo studio geologico;
- nel caso manchi la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. 15 alla d.g.r. 8/1566/2005), costituente sia dichiarazione di conformità dello studio geologico ai criteri regionali, sia asseverazione di coerenza delle previsioni urbanistiche, la stessa dovrà essere tempestivamente richiesta al Comune ed acquisita entro il termine utile per la valutazione di compatibilità.

Parere regionale preventivo sugli studi geologici

Sono tenuti a richiedere il parere regionale preventivo (prima dell'adozione del P.G.T.) sullo studio geologico, i comuni compresi nell'elenco di cui alla tabella 1 dell'allegato 13 della d.g.r. 8/7374/2008; l'obbligo del parere regionale è previsto anche per i Comuni (compresi nel citato elenco) il cui studio geologico preveda la compilazione della dichiarazione di non necessità di redazione della carta del dissesto con legenda uniformata P.A.I.

Sono tenuti ad analogo parere preventivo gli studi geologici dei Comuni di cui alla tabella 2 dell'allegato 13 della d.g.r. 8/7374/2008, che modificano la carta del dissesto con legenda uniformata P.A.I., precedentemente validata.

Nel caso l'analisi della documentazione costituente la componente geologica dei P.G.T. evidenzia la mancanza del parere regionale preventivo, la Provincia dovrà informare tempestivamente il Comune, il quale provvederà a richiederlo alla competente Struttura regionale.

Qualora dalla documentazione costituente il P.G.T. non si evincesse chiaramente la situazione tecnico-amministrativa dello studio geologico rispetto alle procedure previste, le Province possono richiedere al Comune copia dei pareri pregressi

rilasciati dalla Regione, relativi all'istruttoria tecnica sullo stesso.

Si rammenta che è illegittimo il P.G.T. approvato in assenza del previsto parere regionale sullo studio geologico, o con parere negativo, o comunque inottemperante alle prescrizioni regionali.

In caso di accertata illegittimità, la Regione, ferma restando la facoltà di impugnare avanti al TAR gli atti comunali, inviterà il Comune ad intervenire in via di autotutela.

Al fine di evitare o ridurre al minimo tali situazioni, le Province, nell'ambito degli incontri durante la fase preparatoria dei P.G.T. anteriormente alla loro adozione sono invitate ad informare i Comuni anche relativamente a questi aspetti formali e procedurali.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Mario Nova



Dirigente di Struttura: Raffaele Occhi
Referenti per l'istruttoria della pratica: Francesca De Cesare – Silvio De Andrea